

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2022, N. 1346

Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero della cultura e la Regione Emilia-Romagna “Accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Attività di formazione professionale per “Giardinieri d’arte”” 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2022, N. 1349

L.R. n. 18/2000. Anno 2022. Approvazione degli avvisi per la presentazione di progetti in materia di musei, biblioteche e archivi e di interventi diretti per i musei 28

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE PATRIMONIO CULTURALE 4 AGOSTO 2022, N. 15256

L.R. 18/2000. Piano bibliotecario e museale 2022. proroga dei termini di presentazione delle domande 58

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2022, N. 1346

Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero della cultura e la Regione Emilia-Romagna "Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Attività di formazione professionale per "Giardinieri d'arte""

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema di Accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione Emilia-Romagna "ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROGETTO Attività di formazione professionale per "Giardinieri d'Arte", da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" - attività di formazione professionale per "Giardinieri d'Arte";

2. di approvare lo standard professionale e formativo, come predisposto dal Gruppo Professioni della Commissione Lavoro e Formazione professionale, allegato 1 al precedente schema di Accordo parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che la copertura finanziaria necessaria alla attivazione dei corsi di formazione per "giardinieri d'arte" oggetto dell'Accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione Emilia-Romagna è assicurata dalle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna con decreto del Segretario Generale rep. n. 589 del 8 luglio 2022 a valere sulle risorse PNRR – M1.C3 – Investimento 2.3 pari a € 601.400,00 e che si provvederà con successivi atti alle opportune variazioni di bilancio e creazione dei necessari capitoli di spesa sul bilancio di previsione 2022-2024 al fine di procedere alla assegnazione ai soggetti che risulteranno beneficiari dei contributi;

4. di dare atto che con propria deliberazione n. 1154 del 11/7/2022, nell'ambito della revisione e aggiornamento del re-

partorio regionale delle qualifiche, è stata approvata la qualifica di "Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici";

5. di completare la formazione di un target stimato non superiore a 97 operatori (1260 diviso per il numero di Regioni e P.A. partecipanti);

6. di fornire all'Amministrazione titolare, al 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza semestrale, le informazioni necessarie alla verifica del conseguimento dei target intermedi anche al fine di consentire alle parti di valutare, in sede di confronto MiC / Conferenza delle Regioni e delle P.A., la revisione dell'Accordo, anche in relazione all'eventuale partecipazione di altre Regioni e P.A. e all'attuazione di ulteriori misure parallele, tenuto conto sia dei target formativi precedentemente raggiunti con profili professionali analoghi, sia della novità del profilo professionale di cui all'allegato 1, nonché degli effetti conseguenti all'attuazione complessiva della linea di intervento "2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" della Misura "2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale" della M1C3 del PNRR;

7. di garantire l'avvio dei primi corsi nell'anno formativo 2022/2023;

8. di rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP) e dalla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020;

9. di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34 del Regolamento (UE)2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Servizio Centrale per il PNRR del MEF (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

10. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito tematico <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it>.



PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 Componente 3 Misura 2 Investimento 2.3

Programmi per valorizzazione l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici

Attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte” (d’ora in avanti anche “Progetto”)

ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROGETTO Attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”

__CUP: ----- Importo € _____

TRA

Il Ministero della Cultura (C.F. 97803850581) rappresentato dall’Ing.....in qualità di legale rappresentante del Ministero della Cultura con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano 27, Cap 00186 (di seguito “Amministrazione titolare di interventi PNRR”)

E

La Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, rappresentata dalla dott.ssa.....che interviene al presente atto anche attraverso la Struttura Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese (di seguito “Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR”);

di seguito indicate anche come “**Parti**”:

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 15 della stessa che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 2;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii., recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” ed, in particolare, l’articolo 41, comma 1, che ha modificato l’articolo 11 della legge 6 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 90, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, di individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e visto in particolare l’art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e in particolare l’art. 26-bis ai sensi del quale presso il Segretariato Generale è istituita l’Unità di missione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR, che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR e di ripartizione di milestone e target per scadenze semestrali di rendicontazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO in particolare, l’art. 2 co. 4, che prevede che per le Amministrazioni dello Stato, titolari di interventi o responsabili della loro diretta attuazione, vengano attivate apposite contabilità speciali ad esse intestate, nell’ambito delle quali saranno gestite le risorse del PNRR, e che in favore del Ministero della Cultura è stata attivata la contabilità speciale numero 6285 denominata “PNRR-MINISTERO CULTURA”;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

VISTO il Decreto del Ministro della Cultura del 15 ottobre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2021 con il quale è stato attribuito all'Ing.....l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Unità di Missione del PNRR;

VISTA la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze RGS del 30 dicembre 2021 recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTO il decreto del Segretario Generale del 20 gennaio 2022 rep. n. 10, recante "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura" che sostituisce il decreto del Segretariato generale del Ministero della Cultura del 7 luglio 2021, rep. n. 528;

CONSIDERATO che il PNRR, che prevede investimenti e riforme in relazione a tre settori strategici – digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale – si sviluppa in sei missioni, la prima delle quali, denominata "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura", ha l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese e sostenere l'innovazione del sistema produttivo; all'interno della missione M1, il Ministero della cultura ("MiC" o "Ministero"), insieme al Ministero del turismo per le parti di rispettiva competenza, è titolare della componente C3 denominata "Turismo e Cultura 4.0" (di seguito "M1C3");

CONSIDERATO che nell'ambito della M1C3 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0, Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" è previsto l'Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici", che ha un valore complessivo di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro già destinati a n. 5 parchi già individuati dal Ministero, 190 milioni per il finanziamento di parchi e giardini da selezionare mediante Avviso Pubblico e 10 milioni di euro per l'intervento di catalogazione e formazione giardinieri;

VISTA l'istituzione del gruppo di coordinamento tecnico scientifico per l'attuazione della misura "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" nominata con Decreto del Segretario Generale n. 874 del 15 ottobre 2021, anche al fine di fornire, in coerenza con la scheda approvata, tutti gli elementi di valutazione necessari per predisporre la programmazione di tale misura e in particolare indicare i criteri di selezione delle proposte candidate;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

- milestone M1C3-14, entro il T2 2022: *"Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare agli enti competenti le risorse per i progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici. I parchi e i giardini storici (Inv. 2.3) oggetto di intervento sono esclusivamente beni culturali tutelati, dichiarati di interesse artistico o storico. Possono essere di proprietà pubblica, del Ministero della Cultura, così come possono non essere beni dello Stato. I siti devono essere selezionati in base ai criteri definiti da un gruppo di coordinamento tecnico-scientifico, composto da rappresentanti di MIC, università, ANCI, associazioni settoriali. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale"*;
- target M1C3-18, entro il T4 2024: *"L'indicatore deve riferirsi al numero (almeno 40) di parchi e giardini storici riqualificati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche che almeno 1260 operatori abbiano completato i corsi di formazione. Gli interventi da completare per centrare l'obiettivo della riqualificazione di parchi e giardini storici sono dei tipi seguenti:*
 - *- manutenzione/ripristino/gestione dell'evoluzione della componente vegetale;*
 - *- restauro delle attuali componenti architettoniche e monumentali (piccoli edifici, fontane e arredi, ecc.);*
 - *- analisi e ottimizzazione degli attuali metodi di uso degli spazi, nel rispetto delle aree più fragili o più preziose;*
 - *- interventi volti a garantire l'accessibilità delle persone con funzionalità ridotta, la messa in sicurezza delle aree recintate, cancelli d'ingresso, sistemi di videosorveglianza;*
 - *- realizzazione di ausili informativi (quali manifesti e guide) per promuovere la conoscenza e l'uso consapevole da parte dei cittadini; azioni di valorizzazione per promuovere l'uso culturale, educativo e ricreativo"*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2022, n. 4 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;

CONSIDERATO l'articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che "(...) *la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico*" e che "*La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.*";

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il Progetto verrà realizzato dalle Regioni e P.A. nel rispetto delle disposizioni di riferimento e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno per le parti;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

VISTO il D.M. 11 ottobre 2021 ed in particolare l'art. 2, il quale stabilisce che "il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di Rotazione, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive Amministrazioni centrali titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi milestone e target in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n.178";

VISTO il Decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze*, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO il verbale della riunione del 20 giugno 2022 del tavolo tecnico di confronto Cultura, riunitosi nell'ambito dei tavoli tecnici di confronto PNRR tra amministrazioni centrali e la Conferenza delle Regioni/Province Autonome, Anci e Upi ai sensi dell'art. 33 del D.L. n.152 del 6 novembre 2021, convertito in L. n. 233 del 29 dicembre 2021

PREMESSO

CHE negli ultimi decenni l'interesse del pubblico e delle istituzioni nei confronti dei parchi e giardini storici è cresciuto in modo costante, essendo questo un patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico di assoluta rilevanza, non più visto come semplice cornice verde di un monumento storico, o come spazio accessorio nel disegno urbano, ma è valutato, visitato e vissuto per i suoi valori intrinseci.

CHE quale creazione mutevole e polimaterica, il giardino è una perfetta sintesi delle Arti, in cui edifici, acque ed elementi scultorei si sposano con la vegetazione: un autentico museo a cielo aperto, alla cui definizione concorrono elementi materiali e immateriali, che ne fanno una delle espressioni più alte del "rapporto tra civiltà e natura", così come enunciato nella Carta di Firenze del 1981.

CHE in quanto *monumento vivente*, fragile per sua stessa natura, la salvaguardia di un giardino storico richiede un'opera di manutenzione altamente qualificata e necessariamente continua, al fine di assicurare "un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato".

CHE tali azioni di cura e manutenzione appaiono oggi ancora più delicate e complesse in ragione delle nuove sfide che i giardini si trovano ad affrontare.

CHE sul piano ambientale, i parchi e giardini vedono accresciuta la propria strutturale fragilità per effetto dei cambiamenti climatici, che impongono azioni volte ad assicurarne la migliore conservazione possibile in un'ottica di sostenibilità e resilienza.

CHE sul piano socioculturale, la società contemporanea, sempre più consapevole dei servizi ecosistemici resi dal patrimonio verde, tende ad attribuire ai parchi e giardini storici nuovi significati e nuove possibili funzioni.

CHE tali istanze legittime devono essere modulate nel rispetto della fragilità, della sostanza storico-artistica e del messaggio culturale del giardino storico.

CHE per tali ragioni nell'ambito del PNRR, M1C3, Misura 2 "*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*", Investimento 2.3: "*Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici*" è prevista una specifica attività di formazione professionale per "Giardinieri d'Arte", con l'obiettivo di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini di interesse culturale un adeguato livello di cura e manutenzione, anche in vista della loro crescente fruizione culturale e turistica.

CHE in tale contesto il Ministero della Cultura, riconoscendo alle Regioni e alle Province autonome la competenza in materia di formazione professionale, mediante il presente Accordo intende affidare alle stesse Regioni e/o alle Province autonome la suddetta attività di formazione.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e l'Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

Oggetto e interesse pubblico comune alle parti

1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra le Parti e le attività necessarie alla realizzazione dell'intervento M1C3, Misura 2, Investimento 2.3: *Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici* - attività di formazione professionale per "Giardinieri d'Arte".
2. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione nell'ambito dell'Investimento predetto, per la realizzazione delle attività meglio specificate nell'Allegato 1 con l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo della linea, i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l'impiego delle rispettive risorse, secondo le milestone ed i target concordati con l'Unione Europea per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti PNRR.
3. Il presente accordo definisce inoltre gli impegni operativi delle Parti, nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Articolo 3

Risorse e finanziamento

Le risorse disponibili nell'ambito del presente Avviso ammontano a un totale di € 8.000.000,00 (ottomilioni/00). In ragione del target previsto dal PNRR (di cui all'Allegato 1) è previsto un costo/studente di circa 6.200,00 euro.

Articolo 4

Termini di attuazione del progetto e durata dell'Accordo

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al completamento fisico e finanziario dell'investimento (Target M1C3-18) previsto per dicembre 2024.
2. Le azioni del Progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nel cronoprogramma (allegato 2), ovvero nella diversa data concordata tra le Parti e riportata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del medesimo cronoprogramma di cui all'art. 11.
3. Ferma restando la necessità di rispettare la tempistica (milestone e target) concordata, il soggetto attuatore è tenuto a completare in ogni caso l'attività oggetto della convenzione, salvo quanto previsto all'art. 11.
4. L'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR è comunque obbligata ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione dell'investimento.

Articolo 5

Obblighi in capo all'Amministrazione titolare di interventi PNRR

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione titolare di interventi PNRR si obbliga a:
 - a. assicurare il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo complessivo dell'investimento;
 - b. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS);
 - c. garantire che l'Amministrazione attuatrice riceva le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - d. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR e informare l'Amministrazione attuatrice in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del Progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
 - e. emanare linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
 - f. assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
 - g. fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo, attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere, dell'Amministrazione titolare e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
 - h. informare l'Amministrazione attuatrice dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - i. vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e, in particolare, sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del *tagging* clima e digitale;
 - j. vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - k. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
 - l. fornire tempestivamente all'Amministrazione attuatrice le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati;

- m. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Amministrazione titolare dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo;
- n. svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR;
- o. provvedere a richiedere al Servizio Centrale per il PNRR presso il Ministero delle Finanze il trasferimento delle risorse destinate all'Amministrazione attuatrice attraverso l'apposita contabilità speciale, su richiesta e previa trasmissione della documentazione necessaria;
- p. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi ed eventualmente garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- q. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse.

Articolo 6

Obblighi in capo all'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, che opera anche attraverso la Struttura per la Progettazione, si obbliga a:
 - a. garantire la realizzazione operativa della linea di investimento di cui al precedente art. 2 per l'importo complessivo assegnato di 601.400,00 euro, finanziati nell'ambito dei fondi PNRR, nonché il raggiungimento dei milestone e target riferiti alla Linea di investimento di competenza fungendo da stazione appaltante;
 - b. riconoscere, ai sensi dell'allegato 1, la qualifica professionale di *Giardiniere d'Arte* entro la data di avvio dei corsi e completare la formazione di un target stimato non superiore a 97 (1260 diviso per il numero di Regioni e P.A. partecipanti) operatori, ferme restando le verifiche di cui alla successiva lettera bb);
 - c. garantire l'avvio dei primi corsi nell'anno formativo 2022/2023;
 - d. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - e. rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP) e dalla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativi - contabili relativi all'attuazione dello specifico Investimento 2.3: *Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici* - attività di formazione professionale per "Giardinieri d'Arte";
 - f. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i

- diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- g. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34 del Regolamento (UE)2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Servizio Centrale per il PNRR del MEF (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*";
 - h. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - i. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - j. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 (DNSH) e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea; adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari;
 - k. rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al sostegno della partecipazione di donne, alla valorizzazione dei giovani ed alla riduzione dei divari territoriali;
 - l. rispettare il principio di parità di genere con specifico riferimento agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
 - m. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - n. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione titolare;
 - o. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione titolare;
 - p. presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
 - q. operare attraverso il sistema informatico utilizzato dall'Amministrazione titolare finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit,

- secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione titolare;
- r. caricare sul sistema informativo adottato dall'Amministrazione titolare i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione titolare, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
 - s. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dall'Amministrazione titolare nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione titolare;
 - t. conformarsi alle indicazioni fornite dall'amministrazione responsabile ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'art. 2;
 - u. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Amministrazione titolare;
 - v. facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione titolare, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
 - w. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - x. predisporre i pagamenti nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo ReGiS i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - y. inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione titolare con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
 - z. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Amministrazione titolare riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
 - aa. conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dall'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
 - bb. fornire all'Amministrazione titolare, al 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza semestrale, le informazioni necessarie alla verifica del conseguimento dei *target* intermedi anche al fine di consentire alle parti di valutare, in sede di confronto MiC / Conferenza delle

Regioni e delle P.A., la revisione della presente Convenzione, anche in relazione all'eventuale partecipazione di altre Regioni e P.A. e all'attuazione di ulteriori misure parallele, tenuto conto sia dei target formativi precedentemente raggiunti con profili professionali analoghi, sia della novità del profilo professionale di cui all'allegato 1, nonché degli effetti conseguenti all'attuazione complessiva della linea di intervento "2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" della Misura "2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale" della M1C3 del PNRR;

- cc. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione.

Articolo 7

Obblighi e responsabilità delle parti

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR. A tal riguardo si precisa che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.
5. Le parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le Parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo. 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Articolo 8

Monitoraggio e rendicontazione delle spese

1. L'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare di interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo di cui all'art. 6 del D.M. 10 ottobre 2021, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
2. L'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, pertanto, dovrà inoltrare, tramite il sistema informativo, almeno bimestralmente, la rendicontazione delle spese nelle modalità che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa-contabile ordinaria sul 100% delle spese, unitamente alle check list di controllo definite dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano;
3. L'Amministrazione attuatrice dovrà inoltre inviare, tramite il sistema informatico, la Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, documentando gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target PNRR di pertinenza. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell'Amministrazione responsabile e nella relativa manualistica allegata.
4. Le spese incluse nelle Richieste di pagamento dell'Amministrazione attuatrice, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell'Amministrazione titolare.
5. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Articolo 9

Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate dalle Regioni e P.A. nel rispetto delle disposizioni di riferimento.
2. In adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, i costi per il personale dell'Amministrazione attuatrice da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare il progetto di cui all'art. 3, possono essere imputate nel relativo quadro economico secondo le condizioni e i criteri indicati nella Circolare n.4 MEF/RGS del 18 gennaio 2022.
3. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
4. L'Amministrazione titolare di interventi PNRR successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta dell'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, rende disponibile a quest'ultima:

- una quota di anticipazione, fino al massimo del 10 % del budget della linea di investimento in oggetto. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione l'Amministrazione attuatrice dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. L'importo dell'anticipazione potrà essere maggiorato in casi eccezionali, debitamente motivati dall'Amministrazione attuatrice dell'intervento e previa valutazione positiva del Servizio centrale per il PNRR;
- una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dall'Amministrazione attuatrice, sulla base del cronoprogramma dei pagamenti, come risultante dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- una quota a saldo pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

5. Le quote di risorse di cui al comma precedente sono trasferite all'Amministrazione attuatrice dei singoli progetti dal Servizio Centrale del PNRR su indicazione dell'Amministrazione titolare, ovvero dalla Amministrazione titolare dell'intervento, sul conto corrente di tesoreria n. 30864 - intestato all'Amministrazione attuatrice, acceso presso la BANCA D'ITALIA SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE BOLOGNA. La quota relativa all'anticipazione verrà trasferita sul suddetto conto di tesoreria entro 30 giorni dalla data della richiesta dell'Amministrazione attuatrice, mentre le quote intermedie verranno trasferite in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

6. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato Membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati.

Articolo 10

Riduzione o revoca dei contributi

1. Ferme restando le verifiche di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera bb), nel caso in cui l'Amministrazione attuatrice di linea di intervento non raggiunga i relativi milestone e target intermedi previsti dal PNRR nei tempi ad essa assegnati, l'Amministrazione titolare di interventi PNRR può ridurre il contributo previsto per il loro finanziamento.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati e come eventualmente aggiornati in esito alle verifiche di cui al già richiamato articolo 6, comma 1, lettera bb), ovvero si renda responsabile del mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto di tagging climatici e digitali stimati, l'Amministrazione titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 11

Variazioni del progetto

1. L'amministrazione attuatrice può proporre variazioni al Cronoprogramma di cui all'Allegato 2, che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell'Amministrazione titolare.

2. L'Amministrazione titolare si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate.

3. Le modifiche al Cronoprogramma non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Articolo 12

Disimpegno delle risorse

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Regolamento 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

Articolo 13

Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'Amministrazione attuatrice, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dal più volte citato articolo 8, del decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.

2. A tal fine l'Amministrazione attuatrice si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Amministrazione titolare, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

3. L'Amministrazione attuatrice è obbligata a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 8, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021.

Articolo 14

Risoluzione per inadempimento e diritto di recesso

1. L'Amministrazione titolare potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il l'Amministrazione attuatrice non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa Amministrazione titolare degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

2. L'Amministrazione titolare potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti dell'Amministrazione attuatrice qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Articolo 15

Risoluzione di controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 16

Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in

esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.

2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie in persona del Rappresentante legale e il (ii) Responsabile del trattamento è lo stesso Rappresentante legale.

Per la Regione / P.A. _____ il titolare del trattamento dei dati è _____ sempre contattabile all'indirizzo e-mail _____.

Per il Ministero della Cultura il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Cultura.

5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Articolo 17

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- per il Ministero della Cultura: PEO: sg.unitapnrr@beniculturali.it; PEC: sg.unitapnrr@mailcert.beniculturali.it
- per la Regione / P.A. _____: PEO: _____; PEC: _____.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.

2. Il presente accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsti.

3. Il presente atto si compone di 18 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applica il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021. Prevalgono, in ogni caso, le disposizioni di cui a tale decreto.

Allegato alla convenzione:

Allegato 1: scheda sintetica dell'intervento e specifica delle unità formative

Allegato 2: Cronoprogramma azioni di progetto

Allegato 1**GIARDINIERE D'ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI****Note generali del percorso formativo**

L'affidamento ha ad oggetto un'attività finalizzata alla formazione professionale della figura di *Giardiniere d'Arte per Giardini e Parchi Storici*

I corsi dovranno essere organizzati negli anni accademici/formativi 2022/2023 e 2023/2024.

Ogni corso dovrà avere una durata non inferiore alle 600 ore, delle quali almeno il 40% dovranno essere svolte attraverso *stage/attività pratica*.

Potranno essere programmate sino a 100 ore aggiuntive su temi specifici, anche finalizzate al rilascio di patentini accessori, utili all'esercizio della professione.

Ciascuna classe non può prevedere più di 30 discenti per le lezioni teoriche e, di norma, non più di 15 discenti concomitanti per le lezioni pratiche.

La ripartizione numerica dei discenti tra le Regioni e/o le Province autonome avviene al momento della stipula della Convezione con il MiC.

L'attuazione dell'attività formativa dovrà prevedere, unitamente alla partecipazione di un ente formativo accreditato, il coinvolgimento di:

- Uno o più giardini storici di rilievo (appartenenti a Ministero della Cultura, Enti territoriali, Fondazioni o Dimore storiche), con l'obiettivo di offrire spazi per lo svolgimento della parte pratica del corso, nonché per visite e attività di laboratorio;
- Tessuto imprenditoriale e produttivo presente sul territorio (es. filiera florovivaistica, aziende con OS24, etc.) con l'obiettivo, attraverso partenariati o azioni sinergiche, di accrescere l'esperienza formativa e generare un primo contatto col mondo del lavoro.

Potranno inoltre essere coinvolti nella erogazione dei corsi:

- Istituti Agrari, che potranno mettere a disposizione docenti per le materie tecniche del corso, con particolare riferimento alle competenze di agraria e botanica, nonché aule, laboratori e spazi di esercitazione;
- Università, che potranno mettere a disposizione eventuali aule per la parte teorica e docenti per le materie di architettura del giardino e del paesaggio, storia dell'arte, storia dei giardini, botanica, scienze della natura; potranno inoltre mettere a disposizione dei corsi (svolgimento di lezioni e laboratori) gli Orti Botanici afferenti ai dipartimenti di Botanica;

Sarebbe auspicabile l'offerta di un'attività di *job placement* a fine corso (es. accordi con aziende, pubblicazione offerte a studenti e *alumni*, accordi con siti culturali pubblici e privati).

L'attestato di qualifica di *Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici* è anche abilitante all'esercizio dell'attività di manutenzione del verde, regolamentata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 154/2016 e dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018.

GIARDINIERE D'ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza – Misura 1: “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” - Componente 3: Cultura 4.0 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”.

CODICE CP 2011: 6.4.1.3.1- Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali.

CODICE ATECO 2007: 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE: Agricoltura, silvicoltura e pesca

PROCESSO DI LAVORO: Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manutenzione di parchi e giardini

AREE DI ATTIVITA': ADA.01.01.27 - Costruzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.01.01.28 – Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini

LIVELLO EQF: 4 - Tale riferimento è indicativo in attesa di attribuzione formale sulla base della procedura di referenziazione di cui al DIM 8 gennaio 2018

DESCRIZIONE PROFILO: Il *Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici* è in grado di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. Realizza interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione.

ELEMENTI DI CONTESTO: Il *Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici* si inserisce in parchi, giardini storici, orti botanici di proprietà pubblica o privata, o anche presso istituzioni pubbliche e private che gestiscono luoghi della cultura, ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. N. 42/2004), dotati di parchi e giardini storici. Svolge l’attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende: vivai, cooperative di manutenzione di giardini e parchi storici, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di giardini e parchi storici.

SOGGETTI CHE EROGANO LA FORMAZIONE: I corsi di formazione per la qualificazione di *Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici* sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, secondo il vigente sistema della formazione professionale in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE: La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di *Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici* è di **600** ore complessive di cui **240/300** ore di attività pratica e/o tirocinio.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO: Ai fini dell’ammissione al corso di formazione per *Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici* sono necessari i seguenti requisiti:

a) possesso, **in alternativa**, di:

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
- qualifica IeFP di operatore agricolo;
- diploma IeFP di tecnico agricolo;

- tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento con almeno diploma di scuola secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18esimo anno di età;

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

CASI DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, beneficiano della riduzione del percorso formativo:

- i soggetti in possesso di una qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 154/2016 nonché i soggetti rientranti nei casi di esenzione di cui al par. 7 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni relativo allo standard professionale e formativo per l'attività di Manutenzione del verde del 22.2.2018 18/30/SR15/C9-C10 per i quali è riconosciuto un credito formativo corrispondente alla durata relativa all'unità di competenza 1;

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano inerenti al riconoscimento dei crediti formativi che consentono di ridurre la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

Al fine di non pregiudicare la qualità complessiva del percorso formativo, non sarà possibile accordare, nel riconoscimento dei crediti formativi relativi ad analoghi percorsi di qualificazione professionale, una riduzione del monte ore del corso superiore al 15%, fatto salvo quanto stabilito per coloro che hanno acquisito la qualificazione di Manutentore del verde. e titoli equiparati in base al relativo accordo 18/30/SR15/C9-C10 del 22.2.2018

ESAME FINALE: La qualificazione di *Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici* è rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare l'acquisizione delle competenze tecnico professionali previste dal corso.

Accedono all'esame i soggetti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. Ai fini del calcolo delle ore di frequenza, i crediti formativi riconosciuti sono computati come ore di effettiva presenza.

L'esame è organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove d'esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione di *Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici*, nel rispetto della normativa regionale.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

COMPETENZA 1 - Lavorazione e trattamento del terreno e delle componenti vegetali di parchi e giardini storici	
180 ore	
CONOSCENZE	ABILITA'
<p>Elementi di botanica Elementi di coltivazioni arboree Elementi di entomologia Elementi di pedologia (caratteristiche fisiche chimiche e biologiche dei terreni e pratiche agronomiche) Principi di fisiologia vegetale Elementi di meccanica e di meccanica agricola Principi di agronomia generale e speciale Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento e recuperi di scarti verdi</p>	<p>Applicare tecniche di preparazione, lavorazione e trattamento del terreno Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) nell'esercizio di cura e manutenzione del verde Individuare tipologie e funzionalità di strumenti e attrezzature Utilizzare strumenti per distribuzione antiparassitari Applicare le tecniche più adeguate al corretto smaltimento/recupero dei materiali vegetali di risulta Applicare tecniche di concimazione Applicare tecniche di semina Applicare tecniche di potatura Applicare tecniche di difesa e diserbo Applicare tecniche di trapianto e messa a dimora Riconoscere e utilizzare i principali sistemi di irrigazione</p>
COMPETENZA 2 - Analizzare progetti di restauro, conservazione e recupero di parchi e giardini storici e degli arredi ed effettuarne le relative attività	
240 ore	
CONOSCENZE	ABILITA'
<p>Elementi di legislazione dei beni culturali e ambientali Principali caratteristiche distintive e identitarie di giardini e parchi storici Elementi di teoria e storia del restauro/conservazione/ manutenzione di giardini e parchi storici Elementi di Botanica Componenti naturali e artificiali di giardini e parchi storici per riconoscerne le caratteristiche e individuare modalità di conservazione e risoluzione di problemi Metodologie di conservazione e gestione delle componenti vegetali storiche</p>	<p>Applicare tecniche e strumenti per individuare stili e tipologie di parchi e giardini storici Applicare metodologie per la lettura del progetto di restauro/conservazione/manutenzione di giardini e parchi storici Applicare tecniche di indagine sulla storia del sito, esaminando i progetti storici con raccolta fonti documentarie ed iconografiche Riconoscere le caratteristiche e i materiali dei manufatti esistenti Eseguire opere di ripristino/sostegno/conservazione/finitura, adottando tecniche esecutive idonee, di carattere tradizionale e/o innovativo, nel rispetto dei criteri</p>

<p>Fondamenti di disegno e rilievo delle infrastrutture e dell'arredo storico di giardini e parchi (misure, segni convenzionali, planimetrie)</p> <p>Normativa e organismi di tutela dei giardini e parchi storici</p> <p>Principali sistemi idraulici e di irrigazione dei giardini</p> <p>Elementi di progettazione del verde</p> <p>Tecnologie innovative per la gestione del verde (acquisizione ed elaborazione dati, rappresentazione cartografica - GIS, diagnostica e monitoraggio della salute delle piante, modelli informativi BIM, etc.).</p> <p>Tipologia e impiego dei diversi materiali accessori utilizzati nelle aree verdi per il completamento delle infrastrutture</p> <p>La sicurezza sul lavoro: regole, normative e modalità di comportamento (generali e specifiche)</p> <p>Criteri di organizzazione del lavoro e dei gruppi di lavoro</p>	<p>di tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio storico</p> <p>Applicare tecniche per monitorare l'esecuzione degli interventi di restauro, del giardino e/o parco storico</p> <p>Applicare tecniche di analisi dello stato di conservazione del rilievo floristico</p> <p>Operare in sicurezza negli interventi di esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria</p> <p>Individuare i fattori di rischio legati alla mansione specifica</p> <p>Relazionarsi con le figure di riferimento del processo lavorativo</p>
---	---

COMPETENZA 3 - Effettuare interventi di prevenzione e cura delle componenti vegetali di parchi e giardini storici 180 ore	
CONOSCENZE	ABILITA'
<p>Principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche</p> <p>Specie e varietà colturali e relative caratteristiche</p> <p>Tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie più comuni delle piante e dei terreni</p> <p>Elementi di fitopatologia</p> <p>Tipologie e caratteristiche dei prodotti per la difesa e la cura del terreno e delle coltivazioni</p> <p>Prodotti fitosanitari utilizzabili</p> <p>Cenni di parassitologia delle piante ed entomologia agraria</p> <p>Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive</p> <p>Tipologie e modalità d'uso delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti per la difesa del terreno e delle coltivazioni</p> <p>Metodologie di valutazione della stabilità delle piante (VTA, SIA, MIVS) e strumenti</p>	<p>Riconoscere lo stato di salute delle diverse componenti vegetali (alberature, arbusti, siepi, ecc.) che compongono giardini e parchi storici individuando eventuali patologie e presenza di parassiti</p> <p>Definire interventi appropriati di cura, rinnovo e riqualificazione degli elementi vegetali, sostituendo eventuali cultivar sensibili a particolari fitopatologie con altre più resistenti, nel rispetto del disegno originario del giardino/parco storico</p> <p>Applicare trattamenti di recupero, cura e rinvigorismento delle piante al fine di consolidarne sia la stabilità che l'attività vitale (interventi di arboricoltura, concimazioni speciali, diagnostica e strategie di controllo e monitoraggio delle fitopatologie, ecc.)</p> <p>Adottare modalità di identificazione e controllo dei pericoli e rischi associati all'utilizzo di prodotti chimici tossici, adottando le adeguate modalità di stoccaggio e smaltimento</p>

diagnostici (resistografo, tomografo, prove di trazione)	Selezionare e utilizzare i macchinari/attrezzature in funzione del tipo di lavorazione da eseguire Eseguire valutazioni della stabilità delle piante e utilizzare strumenti diagnostici appropriati
--	--

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2022, N. 1349

L.R. n. 18/2000. Anno 2022. Approvazione degli avvisi per la presentazione di progetti in materia di musei, biblioteche e archivi e di interventi diretti per i musei

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

1. di approvare l'“Avviso per la presentazione di progetti e richieste di intervento in materia di musei ai sensi della L.R. 18/2000. Assegnazione di contributi e attuazione di interventi diretti della Regione Emilia-Romagna - Piano museale 2022”, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare l'“Avviso per la presentazione di progetti in materia di biblioteche e archivi storici ai sensi della L.R. 18/2000. Assegnazione di contributi – Piano bibliotecario 2022”, di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di demandare al Dirigente competente per materia l'eventuale modifica motivata dei termini di presentazione delle domande e dei rendiconti;

4. di stabilire:

- che all'istruttoria di ammissibilità delle domande che pervengono provvederà il responsabile del procedimento col supporto di un gruppo di lavoro composto da collaboratori del Settore “Patrimonio culturale” nominato con atto del Direttore Generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”;

- che si provvederà a comunicare agli Enti interessati i progetti non ammessi in fase di istruttoria formale;

5. di stabilire che alla valutazione di merito dei progetti pervenuti provvederanno appositi nuclei nominati con atto del Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese;

6. di prevedere che con proprio successivo atto si procederà, per ciascuno dei due Avvisi, all'approvazione:

- della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, sulla

base della valutazione effettuata dai Nuclei di valutazione di cui al paragrafo 5) che precede, alla quantificazione dei contributi;

- dell'elenco dei progetti ammissibili e non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;

- dell'elenco dei progetti istruiti con esito negativo, comprensivo delle motivazioni di esclusione;

7. di prevedere inoltre che si provvederà a comunicare agli Enti interessati l'esito della propria domanda;

8. di stabilire che i dirigenti competenti per materia con propri successivi atti, previa acquisizione della comunicazione da parte degli enti beneficiari di formale accettazione del contributo complessivo assegnato per la realizzazione del progetto e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP), se previsto, provvederanno alla concessione dei relativi contributi, nel limite degli importi attribuiti, e alla conseguente assunzione dei relativi impegni di spesa;

9. di stabilire inoltre, in ragione delle argomentazioni indicate in premessa, che le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati dal D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

10. di precisare che la copertura finanziaria prevista nell'articolazione dei capitoli di spesa indicati nel presente provvedimento riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

11. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

12. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, la pubblicazione degli Avvisi di cui agli allegati A) e B) sul portale <https://bandi.regione.emilia-romagna.it/bandi-e-concorsi/finanziamenti-e-opportunita> e sul portale <https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/>.

Allegato A)

Avviso per la presentazione di progetti e richieste di intervento in materia di musei ai sensi della L.R. 18/2000. Assegnazione di contributi e attuazione di interventi diretti della Regione Emilia-Romagna - Piano museale 2022

SOMMARIO

1. Contesto e finalità	1
2. Aree di intervento e azioni prioritarie	2
3. Soggetti che possono presentare domanda	3
4. Spese ammissibili e spese non ammissibili per i contributi	4
5. Ammontare minimo dei costi di progetto ed entità del contributo regionale	4
6. Durata dei progetti	5
7. Interventi diretti	6
8. Modalità e termini per la presentazione delle domande	6
9. Inammissibilità della domanda di contributo	7
10. Istruttoria e valutazione dei progetti	8
11. Erogazione dei contributi	10
12. Rendicontazione e liquidazione del contributo	10
13. Obblighi dei soggetti beneficiari	11
14. Controlli successivi	11
15. Revoca e rideterminazione del contributo	12
16. Variazioni al progetto	12
17. Comunicazioni relative al progetto	13
18. Modalità di pubblicazione	13
19. Comunicazione di avvio del procedimento	13
20. Informativa per il trattamento dei dati personali	13
21. Pubblicazione dei dati ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.	15

1. Contesto e finalità

La Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali” esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati.

Allegato A)

Il Settore Patrimonio culturale propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale.

Il Piano museale 2022 si colloca in un anno caratterizzato dall'avvio del Sistema Museale Nazionale a cui la Regione ha aderito con deliberazione n. 1450 del 10 settembre 2018. Tale adesione ha comportato una ridefinizione del sistema di riconoscimento dei musei di qualità in base alla quale, con delibera n. 503 del 4 aprile 2022, sono stati accreditati al Sistema Museale Nazionale 102 musei non statali presenti in Regione.

Tali musei sono pertanto riconosciuti, a livello nazionale, come istituzioni dotate di alti livelli per quanto riguarda l'organizzazione e gestione dei servizi al pubblico e delle attività in genere. La fase di accreditamento costituisce la prima fase di un processo avviato dal Settore Patrimonio Culturale di progressivo miglioramento dell'intero Sistema Museale Regionale in un'ottica di sviluppo dei LUQ e di maggiore adeguatezza delle strutture museali alle mutate esigenze delle comunità e dei visitatori in genere, nel quadro delle linee di indirizzo, degli obiettivi e delle azioni prioritarie per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi e delle attività degli istituti culturali definiti, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 18/2000, nel "Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali per il triennio 2015-2017" (in vigore ai sensi del punto 8 del programma stesso), consultabile all'indirizzo <https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:delibera:2015;41>

Per l'attuazione degli interventi del Piano museale 2022 la Regione Emilia-Romagna si atterrà, come previsto ai punti 3.1.e 3.2 del già citato Programma regionale (**3.1 Concessione di contributi**. *Gli interventi relativi alla realizzazione di nuovi servizi e allestimenti, sviluppo delle infrastrutture tecnologiche, adeguamento delle sedi degli istituti culturali, progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali, come meglio e più dettagliatamente definiti ai punti 2.1 e 2.3, sono rivolti alle pubbliche amministrazione del territorio regionale e verranno attuati attraverso la concessione di contributi a specifici progetti presentati dagli enti locali.* **3.2 Interventi diretti** *Le azioni riferite ai sistemi informativi, all'incremento delle basi dati, alla conservazione e restauro e alla formazione, come meglio e più dettagliatamente definite al punto 2.2, sono attuate ... direttamente, di norma, attraverso le procedure di acquisizione beni e/o servizi o lavori pubblici (per conservazione e restauro) o tramite convenzioni*), alle seguenti modalità:

- **assegnazione di contributi:**
 - scheda **A1**–Dotazioni tecnologiche e/o rinnovo di attrezzature informatiche (interventi da richiedere e realizzare nel 2022 come precisato al punto successivo)
 - scheda **A2**–Sedi, servizi, allestimenti
 - scheda **B**–Valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali
 - scheda **D**–Conservazione e restauro del patrimonio culturale
- **attuazione di interventi diretti:**
 - scheda **C** - Proposte di interventi diretti di catalogazione.

2. Aree di intervento e azioni prioritarie

Le azioni prioritarie che i soggetti richiedenti dovranno perseguire con i progetti e le richieste che intendono presentare alla Regione Emilia-Romagna sono quelle comprese nei punti 2.1 (*"Nuovi*

Allegato A)

servizi e allestimenti, adeguamento delle sedi e delle dotazioni tecnologiche degli istituti culturali”), 2.2 (“Sistemi informativi, catalogazione, conservazione e restauro, formazione”), e 2.3 (“Progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali”) del sopra citato Programma regionale, di seguito riportati, e in particolare:

– con riferimento al punto 2.1 [cfr. LUQ: par. I.3.1-I.3.4] lettere a), b), c), e):

a) interventi relativi alle sedi degli istituti culturali, rinnovo delle infrastrutture tecnologiche degli stessi, con particolare riferimento al miglioramento degli spazi destinati al pubblico, alla corretta conservazione del patrimonio, all’abbattimento delle barriere fisiche, sensoriali, cognitive, culturali e di quanto utile anche allo sviluppo della cooperazione fra i servizi bibliotecari, archivistici e museali;

b) realizzazione di nuovi servizi, finalizzati in particolare al raggiungimento di nuovi settori di pubblico e nuove tipologie di documentazione;

c) interventi per il miglioramento e ampliamento dei percorsi espositivi e degli allestimenti, incluso l’aggiornamento tecnologico degli apparati didascalici e comunicativi interni ed esterni per facilitare la fruibilità dei materiali e l’accesso al contenuto informativo e renderlo fruibile a tutte le fasce di utenza;

e) interventi relativi agli spazi non espositivi destinati alle attività per il pubblico (area per l’accoglienza, sale di studio, aule per attività didattiche/educative, laboratori) per una migliore accessibilità e fruibilità del patrimonio;

Quanto al punto a) gli interventi richiesti sull’anno 2022 dovranno riguardare prioritariamente l’adeguamento delle attrezzature informatiche e delle infrastrutture tecnologiche.

– con riferimento al punto 2.2 [cfr. LUQ: par. II.1, II.4] lettere a), e):

a) interventi di catalogazione e inventariazione per la produzione di nuovi dati relativi alla descrizione delle raccolte conservate nelle biblioteche, negli archivi, nei musei e del patrimonio culturale regionale; evoluzione delle banche dati e loro arricchimento;

e) interventi per la conservazione preventiva e il restauro del patrimonio posseduto dalle istituzioni culturali pubbliche;

– con riferimento al punto 2.3 [cfr. LUQ: par. III.1.4-III.1.4, III,2.3] lettere a), b), c):

a) il sostegno ai progetti di valorizzazione e promozione realizzati dalle istituzioni culturali con l’obiettivo della diffusione della conoscenza e dell’educazione al patrimonio culturale per i cittadini;

b) l’attivazione e sostegno delle forme di cooperazione sul territorio regionale per quanto riguarda l’ambito specifico della valorizzazione dei beni e degli istituti culturali, anche di diversa pertinenza istituzionale;

c) l’attuazione di attività culturali, manifestazioni e ricerche per promuovere la più ampia conoscenza e fruizione del patrimonio regionale anche con il coinvolgimento delle comunità locali.

3. Soggetti che possono presentare domanda

Allegato A)

Possono presentare domanda i Comuni, le Unioni di Comuni e altre forme associative tra almeno tre Comuni. Possono altresì presentare domanda Città metropolitana e Province limitatamente agli istituti di cui sono eventualmente titolari.

In caso di Unione di Comuni o di altra forma associativa fra almeno tre Comuni:

- la domanda deve essere presentata dall’ente capofila al quale è conferito o delegato formalmente attraverso accordi, convenzioni, intese l’esercizio in forma associata di funzioni culturali;
- in caso non sia stato conferito l’esercizio in forma associata di funzioni culturali, la domanda deve essere presentata dal soggetto individuato come capofila e accompagnata dalle dichiarazioni di adesione dei Comuni partecipanti.

4. Spese ammissibili e spese non ammissibili per i contributi

Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute per la realizzazione del progetto negli anni solari:

- 2022 per gli interventi relativi all’adeguamento delle attrezzature informatiche e delle dotazioni tecnologiche e per le attività di valorizzazione, promozione e fruizione, di cui ai punti 2.1 e 2.3 del sopra citato Programma regionale;
- 2023 per i restanti interventi relativi al punto 2.1 del sopra citato Programma regionale.

Per spese ammissibili del progetto si intendono quelle riferibili all’arco temporale della sua organizzazione e realizzazione, direttamente imputabili alle attività contemplate dal progetto stesso, che in sede di rendiconto risultino documentabili e tracciabili con documenti fiscalmente validi. Per quanto riguarda progetti presentati in forma associata le spese imputabili al progetto devono essere intestate al soggetto titolare, cioè colui che ha presentato la domanda di finanziamento o ai soggetti aderenti formalmente al progetto.

Sono ammissibili esclusivamente i documenti di spesa datati, ovvero emessi nel periodo compreso dall’1.1.2022 al 15.2.2023 per le schede A.1, B e D, e dall’1.1.2023 al 15.02.2024 per le schede A2.

Sono considerate non ammissibili:

- le spese per utenze;
- le spese di manutenzione ordinaria degli immobili (a eccezione di quanto previsto alla lettera d) delle azioni prioritarie di cui al punto 2.2. del sopracitato Programma triennale);
- la quantificazione economica del lavoro volontario;
- costi del personale assunto a tempo indeterminato.

5. Ammontare minimo dei costi di progetto ed entità del contributo regionale

Con riferimento ai progetti di cui alla **scheda A1** “Attrezzature informatiche e Dotazioni tecnologiche” si precisa che ai fini dell’ammissione al contributo:

Allegato A)

- il limite minimo di spesa per ciascun progetto è di euro **5.000,00** (IVA inclusa);
- sarà possibile fare richiesta di contributo per interventi esclusivamente e strettamente finalizzati al miglioramento e alla digitalizzazione dei servizi museali.

Con riferimento ai progetti di cui alla **scheda A2** "Sedi, servizi, allestimenti", si precisa che ai fini dell'ammissione al contributo:

- il limite minimo di spesa per ciascun progetto è di euro **10.000,00** (IVA inclusa);
- sarà possibile fare richiesta di contributo per interventi esclusivamente e strettamente finalizzati all'ambito museale che costituiscano parti di un progetto più articolato, anche se beneficiario di altri contributi regionali;

Con riferimento ai progetti di cui alla **scheda B** "Valorizzazione e promozione di beni, raccolte e istituti" si precisa che ai fini dell'ammissione al contributo:

- il limite minimo di spesa per ciascun progetto è di euro **5.000,00** (IVA inclusa);
- non potranno essere accolti progetti beneficiari di altri contributi erogati dall'Assessorato alla Cultura e al Paesaggio della Regione Emilia-Romagna;

Con riferimento ai progetti di cui alla **scheda D** "Conservazione e restauro di beni culturali nei musei":

- il limite minimo di spesa per ciascun progetto è di euro **20.000,00** (IVA inclusa);
- il bene oggetto del restauro deve essere di proprietà del soggetto che presenta domanda di contributo.

Con riferimento **a tutti i progetti** si precisa che:

- devono essere esplicitati i profili di qualità, in riferimento ai LUQ così come stabiliti dalla normativa espressa nel Decreto ministeriale 113 del 21 febbraio 2018, recepiti nella delibera di Giunta regionale 1450 del 10 settembre 2018.
- non saranno ammessi a contributo progetti che prevedano un costo inferiore ai limiti minimi di spesa sopra individuati;
- il limite percentuale massimo del contributo regionale è del **70%** del costo complessivo dell'intervento previsto nella domanda. Nel caso della scheda **D** e di progetti proposti da Unioni di Comuni, altre forme associative tra almeno tre Comuni e Comuni istituiti a seguito di processi di fusione (L.R. 24/1996), il contributo assegnato potrà arrivare fino al **75%** del costo complessivo previsto; in ogni caso, il contributo regionale non potrà superare euro **70.000,00**.

L'entità del contributo sarà commisurata alle disponibilità finanziarie.

6. Durata dei progetti

I progetti dovranno essere conclusi entro i seguenti termini:

- **31 dicembre 2022** per i progetti presentati sulle schede **A1, B e D**
- **31 dicembre 2023** per i progetti presentati sulla scheda **A2**.

Allegato A)

Sono fatte salve le proroghe motivate da circostanze oggettive e imprevedibili. La richiesta di proroga deve essere inviata entro il termine di 30 giorni dalla data prevista di conclusione del progetto. La proroga è ammessa se entro 30 giorni la Regione non invia il rigetto.

I progetti non possono essere avviati prima del **1° gennaio 2022**. Non sono ammissibili i progetti già conclusi alla data di scadenza dell'Avviso.

7. Interventi diretti

Gli interventi diretti di catalogazione saranno realizzati tramite schede descrittive conformi agli standard catalografici nazionali, mediante la piattaforma di catalogazione regionale e saranno finalizzati alla pubblicazione di nuove risorse informative nel Catalogo regionale PatER (<https://bbcc.ibr.regione.emilia-romagna.it/>).

Le attività di catalogazione e documentazione fotografica saranno realizzate presso gli spazi, le sedi e i depositi in cui sono collocati i beni oggetto dell'intervento.

La realizzazione degli interventi diretti avverrà tramite procedure di acquisizione di beni e/o servizi attivate dal Settore Patrimonio Culturale, come previsto al punto 3.2 del già citato Programma regionale.

8. Modalità e termini per la presentazione delle domande

8.1. Modalità di presentazione della domanda

La presentazione della domanda così come l'inoltro alla Regione dovrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA TRAMITE L'APPLICATIVO WEB "SFINGE2020"**. Le modalità di accesso e di utilizzo (Linee guida per la compilazione e la trasmissione online delle domande di contributo) saranno rese disponibili sul portale regionale all'indirizzo: <https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/2022-avvisolr18-musei>

Potranno essere inseriti i dati relativi alle seguenti schede tecnico-informative:

- scheda **A.1** Dotazioni tecnologiche e/ o rinnovo di attrezzature informatiche con particolare riferimento al wi-fi, siti web e servizi online in genere;
- scheda **A.2** - Sedi, servizi, allestimenti: progetti per la realizzazione di interventi relativi alle sedi e agli allestimenti dei musei;
- scheda **B** - Valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali: progetti per la realizzazione di interventi relativi alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale dei musei e dei paesaggi culturali a loro afferenti;
- scheda **C** - Proposte di interventi diretti di catalogazione;
- scheda **D** - Conservazione e restauro del patrimonio culturale: interventi per i quali si richiede il contributo regionale.

La procedura dovrà essere conclusa entro **lunedì 19 settembre 2022**, alle ore 18, a pena di esclusione.

Allegato A)

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande per cui sarà completata la procedura di compilazione della domanda e caricati gli allegati richiesti entro la data sopra indicata. La piattaforma, comunque, non consentirà l'immissione di schede tecnico-informative (e quindi non sarà possibile inviare altre domande) oltre tale data.

8.2. Allegati alla domanda

La documentazione da caricare sulla piattaforma, in allegato alla scheda tecnico-informativa, è la seguente:

- per i musei che non abbiano fatto la domanda per il Piano museale 2020 e che non abbiano il questionario previsto dalla procedura di accreditamento, la scheda LUQ dei musei, compilando il modulo scaricabile dalla pagina WEB di riferimento per l'Avviso;
- per i musei di nuova istituzione, la presentazione di una relazione sul Piano di Gestione della prima annualità;
- nel caso di ente capofila: eventuali accordi, convenzioni, intese vigenti oppure le dichiarazioni di adesione degli altri Comuni partecipanti;

Qualora il soggetto richiedente presenti più progetti, può allegare la documentazione da produrre una volta soltanto.

La domanda di partecipazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm., con le conseguenze anche penali in caso di dichiarazioni mendaci.

8.3 Termini entro i quali presentare la domanda

La presentazione della domanda di contributo avverrà tramite la compilazione, validazione e invio della stessa sull'applicativo web appositamente predisposto, attivo dalle ore 10,00 del **5 agosto 2022** alle ore 18,00 del **19 settembre 2022**. La data di ricevimento della domanda è determinata dall'applicativo web; l'applicativo non permetterà l'invio delle domande al di fuori del periodo temporale sopracitato.

9. Inammissibilità della domanda di contributo

La Regione Emilia-Romagna si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei soggetti beneficiari del presente Avviso.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto verranno escluse dalla fase di valutazione, le domande:

- trasmesse con modalità differenti dallo specifico applicativo web sopracitato;
- presentate da soggetti che non posseggano i requisiti di cui al precedente punto 3;
- riguardanti progetti, già conclusi alla data di scadenza dell'avviso o avviati in data antecedente il 1° gennaio 2022;
- che non siano state trasmesse entro il termine di presentazione previsto al precedente punto 8.3;

Allegato A)

Non è consentita l'integrazione dei documenti obbligatori; di questi è consentita solo la regolarizzazione di cui all'art. 71 comma 3, D.P.R. n. 445/2000. È invece consentita l'integrazione dei documenti non obbligatori. Il responsabile del procedimento potrà richiedere la regolarizzazione documentale e/o chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nella documentazione ricevuta. Le integrazioni dei documenti non obbligatori e/o i chiarimenti e le regolarizzazioni richiesti dalla Regione dovranno essere forniti entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'inammissibilità della domanda

10. Istruttoria e valutazione dei progetti

L'istruttoria formale di ammissibilità delle domande pervenute in risposta all'Avviso sarà svolta dal Responsabile del procedimento col supporto di un gruppo di lavoro composto da collaboratori del Settore "Patrimonio culturale" nominato con atto del Direttore Generale "Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese". Le domande che supereranno la fase di istruttoria formale passeranno alla fase successiva di valutazione di merito.

La valutazione di merito dei progetti presentati e ritenuti ammissibili sarà svolta da un Nucleo di valutazione, nominato anch'esso con atto del Direttore Generale "Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese" che provvederà:

- alla determinazione dell'elenco dei progetti ammessi e non ammessi al contributo regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione;
- alla formulazione della proposta di contributo da assegnare ad ogni singolo progetto in relazione al punteggio assegnato.

10.1 Criteri di valutazione

La valutazione dei progetti di cui alle **Schede A1, A2 e B** sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Descrizione	Punteggio MAX
Progetto finalizzato all'ottenimento o al miglioramento dei Livelli Uniformi di Qualità (LUQ)	30
Coerenza del progetto con gli obiettivi e le azioni prioritarie indicati nel Programma regionale. Qualità e innovazione della proposta progettuale, con particolare riguardo ai servizi al pubblico e ricadute del progetto sul territorio di riferimento	20
Miglioramento della conoscenza e della fruizione del patrimonio regionale con il coinvolgimento delle comunità e l'attenzione ai paesaggi culturali	20
Coinvolgimento dell'utenza giovanile e in particolare della fascia d'età cui è rivolta la YoungERcard con progetti presentati, in forma singola o nell'ambito di reti museali, relativi ad attività, eventi, laboratori, ecc., esplicitamente dedicati al pubblico giovanile, e che prevedendo l'accessibilità gratuita.	15
Progetti che includono soluzioni per il miglioramento dell'accessibilità museale con particolare riguardo all'abbattimento di barriere fisiche,	15

Allegato A)

sensoriali, cognitive, culturali anche in riferimento a specifiche categorie di utenti quali stranieri e pubblico anziano.	
Totale punteggio massimo attribuibile	100

Catalogazione – Scheda C

L'istruttoria per le proposte di intervento diretto di cui alla scheda C darà luogo a un elenco in ordine di priorità stilato sulla base dei seguenti criteri:

Descrizione	Punteggio MAX
L'intervento è finalizzato ad incrementare la possibilità di fruizione del patrimonio culturale. Qualità e/o innovazione della proposta progettuale.	40
L'intervento è coerente con gli obiettivi e le azioni prioritarie indicati nel Programma regionale: prosegue, completa o integra un precedente intervento di catalogazione; è finalizzato alla informatizzazione di catalogazioni pregresse su supporto cartaceo. L'intervento è finalizzato all'importazione nel Catalogo regionale di catalogazioni pregresse residenti in banche dati obsolescenti e/o difficilmente accessibili tramite web.	25
L'intervento è coerente con la progettualità del museo/istituto (a titolo d'esempio: acquisizioni o donazioni recenti, realizzazione di nuovi allestimenti, organizzazione di attività espositive o recenti interventi di conservazione e restauro)	25
Il museo/istituto è accreditato al Sistema Museale Regionale	10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

Restauro – Scheda D

La valutazione dei progetti di cui alle schede D sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Descrizione	Punteggio MAX
Progetto integrato: conservazione e restauro di beni e loro restituzione per compiuta messa in valore, godibilità e riscoperta di patrimoni	30
Proseguimento e completamento di interventi avviati	20
Situazioni di recupero conservativo con carattere d'urgenza	20
Progetto finalizzato alla conservazione preventiva programmata di beni esposti e nei depositi	30
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

10.2 Ammissione al contributo

Saranno dichiarati ammessi a beneficiare del contributo regionale i progetti che raggiungeranno un punteggio non inferiore a **60** punti.

La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dal Nucleo di valutazione, provvederà all'approvazione:

Allegato A)

- della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, sulla base della valutazione effettuata dai Nuclei di valutazione e alla quantificazione dei contributi;
- dell'elenco dei progetti ammissibili e non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;
- dell'elenco dei progetti istruiti con esito negativo, comprensivo delle motivazioni di esclusione;

Successivamente all'approvazione il Dirigente responsabile del Settore Patrimonio culturale provvederà a comunicare agli Enti interessati l'esito della propria domanda e sulla base della comunicazione di formale accettazione del contributo complessivo assegnato per la realizzazione del progetto, provvederà, previa indicazione del Codice Unico Progetto (CUP) se previsto, a concedere i relativi contributi, nel limite degli importi attribuiti, ed alla conseguente assunzione dei relativi impegni di spesa.

10.3 Comunicazione relative agli esiti del procedimento

Ad ogni soggetto che ha presentato domanda sarà comunicato a mezzo PEC l'esito del procedimento avviato con il presente Avviso.

11. Erogazione dei contributi

Il contributo concesso sarà erogato dalla Regione, su espressa richiesta del soggetto beneficiario, in un'unica soluzione, a conclusione del progetto e a seguito di una rendicontazione redatta con le modalità indicate al punto successivo.

12. Rendicontazione e liquidazione del contributo

12.1 Rendicontazione

La rendicontazione dovrà comprendere:

- una relazione tecnico-scientifica relativa al progetto realizzato e ai relativi risultati;
- l'elenco di tutti i documenti fiscalmente validi suddivisi per tipologie di spese ammissibili indicando per ogni documento il numero, la data di emissione, la descrizione della spesa, la ragione sociale del fornitore, e l'importo al netto dell'IVA se detraibile o al lordo se non recuperabile e il CUP se previsto.

12.2 Termini entro i quali presentare la rendicontazione

Per i progetti di cui alle schede **A1, B e D** i soggetti beneficiari dovranno inviare una dichiarazione di fine lavori entro il **15 gennaio 2023**.

La rendicontazione dovrà essere inviata entro il **28 febbraio 2023**

Per i progetti di cui alla **scheda A2** i termini di cui sopra sono riferiti all'anno 2024.

La trasmissione del consuntivo dovrà essere effettuata **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA TRAMITE L'APPLICATIVO WEB "SFINGE2020"**, le cui modalità di accesso e di utilizzo (Linee-guida per la compilazione e la trasmissione online della rendicontazione) saranno rese disponibili sul portale regionale all'indirizzo:

Allegato A)

<https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/2022-avvisolr18-musei>

Nel caso in cui la rendicontazione e la relativa documentazione a corredo non siano inviate entro la scadenza o risultino carenti, al soggetto titolare sarà richiesto l'invio o l'integrazione dei documenti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato invio dei documenti richiesti entro il termine dei 15 giorni comporta la decadenza del beneficiario e la revoca del contributo assegnato.

12.3. Liquidazione

Come precisato al punto 11., la liquidazione del contributo avverrà a conclusione dei lavori esclusivamente a saldo.

Entro 30 gg dai termini fissati per la presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione (28 febbraio 2023 per le Schede A.1 B e D e 28 febbraio 2024 per le schede A2), sarà espresso il parere di conformità rispetto al progetto sulla base della relazione tecnico scientifica e sarà successivamente verificata la regolarità amministrativo-contabile sulla rendicontazione delle spese sostenute. A tal fine, potranno essere richieste integrazioni.

Entro i successivi 30 gg sarà adottato dal Dirigente responsabile del Settore patrimonio culturale il provvedimento di liquidazione.

13. Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dovranno:

- comunicare preventivamente al dirigente responsabile Settore patrimonio culturale eventuali variazioni del progetto approvato che si rendessero necessarie in corso d'opera;
- per i progetti di cui alla **scheda A2** comunicare l'avvio lavori entro il **30 aprile 2023**;
- inviare dichiarazione di ultimazione degli interventi entro il **15 gennaio dell'anno successivo** alla conclusione del progetto.
- comunicare **formale rinuncia** al contributo nel caso in cui si verificano situazioni che non consentano di avviare o di portare a compimento l'intervento o parte di esso;
- certificare che le iniziative di progetto non utilizzano i prodotti di cui all'art. 4 della direttiva (UE) 2019/904, coerentemente con i principi definiti dalla strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente (all.1, par.5. della D.G.R. n. 2000/2019);
- apporre il logo della Regione Emilia-Romagna e mettere in evidenza su tutti i materiali informativi, pubblicitari e promozionali (cartacei o digitali) relativi al progetto presentato, il contributo regionale erogato o l'intervento diretto realizzato ai sensi della L.R. 18/2000;
- comunicare al Settore Patrimonio culturale patrimonioculturalenews@regione.emilia-romagna.it ogni iniziativa che si intende realizzare con il contributo concesso o in relazione all'intervento diretto realizzato, indicando nell'oggetto della mail "L.R. 18/2000 - Piano museale 2022 – Iniziativa _____ (**indicare titolo del progetto e data in cui si terrà l'evento**)".

14. Controlli successivi

Allegato A)

Per i progetti di cui alle **schede A1, A2 B e D**, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la Regione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute, ai sensi di legge. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a disposizione i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

I soggetti saranno sottoposti all'attività di controllo entro i cinque anni successivi alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive; entro tale periodo i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la relativa documentazione.

15. Revoca e rideterminazione del contributo

15.1 Rideterminazione del contributo

Qualora le spese rendicontate ed effettivamente sostenute siano inferiori rispetto a quanto preventivato come costo complessivo indicato nella scheda tecnico-informativa, il contributo regionale potrà essere rideterminato nel seguente modo:

- se l'iniziativa si è realizzata completamente, il contributo assegnato e concesso sarà confermato pur in presenza di una minor spesa sostenuta rispetto a quella preventivata entro il limite del 15%;
- nel caso la minor spesa effettivamente sostenuta sia superiore al 15% si applica la riduzione del contributo, di un valore pari alla differenza in termini percentuali tra il costo consuntivato e il costo preventivato, per la sola parte che eccede la soglia del 15%;
- se l'iniziativa si è realizzata parzialmente, il contributo regionale sarà rideterminato sulla base di quanto realizzato percentualmente.

15.2 Revoca del contributo

Il contributo assegnato sarà revocato nei seguenti casi:

- il mancato invio dei documenti richiesti di cui al punto 12.2;
- mancato rispetto del limite temporale per la conclusione dei progetti, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati e comunicati prima della scadenza del termine;
- spesa effettivamente sostenuta inferiore ai limiti minimi di spesa precedentemente indicati ai fini dell'ammissione del contributo, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati e comunicati prima della scadenza del termine.
- esito negativo dei controlli di cui al punto 14.

Le eventuali revoche dei contributi saranno comunicate ai soggetti interessati a mezzo PEC.

16. Variazioni al progetto

Nell'eventuale protrarsi dell'emergenza COVID-19 saranno ammesse variazioni al progetto nel rispetto delle finalità e degli obiettivi stabiliti nel presente Avviso e della tipologia e delle caratteristiche del progetto presentato e ammesso a contributo.

Allegato A)

17. Comunicazioni relative al progetto

Tutte le comunicazioni alla Regione relative al presente Avviso vanno inoltrate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto richiedente al seguente indirizzo: patrimonioculturale@postacert.regione.emilia-romagna.it

18. Modalità di pubblicazione

A partire dal 5 agosto 2022 all'indirizzo <https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/2022-avvisolr18-musei> saranno disponibili:

- il presente avviso;
- la Legge regionale n. 18/2000 *“Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 309/2003 *“Approvazione standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei”*;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 41/2015 *“Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali per il triennio 2015-2017”*;
- le FAQ su temi e argomenti d'interesse generale.

Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna sarà pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del piano museale 2022 che conterrà gli esiti dell'istruttoria.

19. Comunicazione di avvio del procedimento

Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990:

- a) **Amministrazione competente:** Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Impresa;
- b) **Oggetto del procedimento:** *“Avviso per la presentazione di progetti e richieste di intervento in materia di musei ai sensi della L.R. 18/2000. Assegnazione di contributi e attuazione di interventi diretti della Regione Emilia-Romagna - Piano museale 2022”*;
- c) **Ufficio competente:** Settore patrimonio culturale, via Galliera 21, 40121 Bologna
- d) **Responsabile del procedimento:** Maria Cristina Zappata – Titolare della P.O. Pianificazione dei sistemi bibliotecari, archivistici e museali
- e) **Termini di conclusione del procedimento:** La procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso e si concluderà entro il termine di 90 giorni (salvo i casi di sospensione del termine previsti dall'art. 17, comma 3 della L.R. 32/1993).

La presente sezione dell'avviso vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990. La delibera di approvazione sarà pubblicata sul sito tematico del Settore Patrimonio culturale: <https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/>

20. Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Allegato A)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10 della presente informativa, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a. assegnazioni di contributi di cui all'"Avviso per la presentazione di progetti e richieste di intervento in materia di musei ai sensi della L.R. 18/2000. Assegnazione di contributi e attuazione di interventi diretti della Regione Emilia-Romagna - Piano museale 2022"; b. elaborazioni statistiche; c. attività di monitoraggio, studi e ricerche sull'andamento del settore.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione: a) il nome del soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento

Allegato A)

amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: • di accesso ai dati personali; • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; • di opporsi al trattamento; • di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di accedere ai contributi regionali.

21. Pubblicazione dei dati ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

I dati relativi ai soggetti beneficiari (denominazione e rispettivi dati fiscali, importo corrisposto e programma presentato) saranno pubblicati ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Per informazioni

Mariacristina Zappata (P.O. Pianificazione dei sistemi bibliotecari, archivistici e museali):
mariacristina.zappata@regione.emilia-romagna.it

Settore Patrimonio culturale: 051 5276655 patrimonioculturale@regione.emilia-romagna.it

Le eventuali richieste di chiarimenti vanno inoltrate per e-mail agli indirizzi sopra indicati. Le domande di interesse generale e le relative risposte saranno pubblicate nella stessa pagina WEB di riferimento dell'Avviso, nella sezione FAQ

ALLEGATO B)

Avviso per la presentazione di progetti in materia di biblioteche e archivi storici ai sensi della L.R. 18/2000. Assegnazione di contributi – Piano bibliotecario 2022

SOMMARIO

1. Contesto e finalità.....	1
2. Aree di intervento e azioni prioritarie	2
3. Soggetti che possono presentare la domanda.....	3
4. Spese ammissibili e non ammissibili	3
5. Ammontare minimo dei costi di progetto ed entità del contributo regionale.....	4
6. Durata dei progetti	5
7. Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo.....	5
8. Inammissibilità della domanda di contributo.....	7
9. Istruttoria e valutazione dei progetti.....	7
10. Erogazione dei contributi.....	9
11. Rendicontazione e liquidazione del contributo	9
12. Obblighi dei soggetti beneficiari del contributo	10
13. Controlli successivi.....	10
14. Rideterminazione e revoca del contributo	11
15. Variazioni al progetto	11
16. Comunicazioni relative al progetto	11
17. Modalità di pubblicazione	12
18. Comunicazione di avvio del procedimento.....	12
19. Informativa per il trattamento dei dati personali	12
20. Pubblicazione dei dati ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.	14

1. Contesto e finalità

La Regione Emilia-Romagna ai sensi della LR 18/2000 “*Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali*” esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati. Inoltre, attraverso lo strumento della pianificazione, suddivide per destinazione di

ALLEGATO B)

intervento i fondi annuali destinati all'organizzazione bibliotecaria e a quella museale così come definite, rispettivamente, dagli artt. 11 e 15 della medesima L.R. 18/2000.

Il Piano bibliotecario 2022 continua a far riferimento alle linee di indirizzo, agli obiettivi e alle azioni prioritarie per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi e delle attività degli istituti culturali definiti nel "Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali per il triennio 2015-2017" (in vigore ai sensi del punto 8 del programma stesso), consultabile all'indirizzo web <https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:delibera:2015;41>, ancora vigenti nelle more del nuovo programma triennale. La pianificazione è orientata al raggiungimento da parte degli istituti degli standard di qualità definiti nella Direttiva sugli standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 209/2003.

Il Piano bibliotecario 2022, oltre a interventi diretti, finanzia, come previsto al punto 3.1 del già citato Programma regionale l'assegnazione di contributi a specifici progetti presentati dagli enti locali.

Per l'attuazione degli interventi del Piano bibliotecario per l'anno 2022 la Regione Emilia-Romagna si atterrà, come previsto al punto 3.1. del già citato Programma regionale (**3.1 Concessione di contributi** *Gli interventi relativi alla realizzazione di nuovi servizi e allestimenti, sviluppo delle infrastrutture tecnologiche, adeguamento delle sedi degli istituti culturali, progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali, come meglio e più dettagliatamente definiti ai punti 2.1 e 2.3, sono rivolti alle pubbliche amministrazioni del territorio regionale e verranno attuati attraverso la concessione di contributi a specifici progetti presentati dagli enti locali.*), alle seguenti modalità:

– **assegnazione di contributi:**

- scheda **A1**–Dotazioni tecnologiche e/o rinnovo di attrezzature informatiche (interventi da richiedere e realizzare nel 2022 come precisato al punto successivo);
- scheda **A2**–Sedi, servizi, allestimenti;
- scheda **B**–Valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali;
- scheda **D**–Conservazione e restauro del patrimonio culturale.

2. Aree di intervento e azioni prioritarie

Le azioni prioritarie che i soggetti richiedenti dovranno perseguire con i progetti che intendono presentare alla Regione sono quelle comprese nei punti **2.1** ("Nuovi servizi e allestimenti, adeguamento delle sedi e delle dotazioni tecnologiche degli istituti culturali"), **2.2** (limitatamente a "conservazione e restauro") e **2.3** "Progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali") del sopra citato Programma regionale, di seguito riportati, e in particolare:

- con riferimento al punto 2.1 [cfr. Standard: par. 5.3, 5.8] lettere a), b):
 - a) *interventi relativi alle sedi degli istituti culturali, rinnovo delle infrastrutture tecnologiche degli stessi, con particolare riferimento al miglioramento degli spazi destinati al pubblico, alla*

ALLEGATO B)

corretta conservazione del patrimonio, all'abbattimento delle barriere architettoniche e di quanto utile anche allo sviluppo della cooperazione fra i servizi bibliotecari, archivistici e museali;

b) realizzazione di nuovi servizi, finalizzati in particolare al raggiungimento di nuovi settori di pubblico e nuove tipologie di documentazione;

Quanto al punto a) gli interventi richiesti sull'anno 2022 dovranno riguardare l'adeguamento delle attrezzature informatiche e delle infrastrutture e dotazioni tecnologiche.

– con riferimento al punto 2.2 [cfr. Standard: par. 5.7.3.1] lettera e):

e) interventi per la conservazione preventiva ed il restauro del patrimonio posseduto dalle istituzioni culturali pubbliche;

Sarà data priorità ai beni ai progetti di conservazione e restauro dei beni museali. In ogni caso la scheda ha valore ricognitivo e i progetti presentati saranno tenuti in considerazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle annualità successive.

– con riferimento al punto 2.3 [cfr. Standard: par. 5.7.3.2, 5.8] lettere a), b), c):

a) il sostegno ai progetti di valorizzazione e promozione realizzate dalle istituzioni culturali con l'obiettivo della diffusione della conoscenza e dell'educazione al patrimonio culturale per i cittadini;

b) l'attivazione e sostegno delle forme di cooperazione sul territorio regionale per quanto riguarda l'ambito specifico della valorizzazione dei beni e degli istituti culturali, anche di diversa pertinenza istituzionale;

c) l'attuazione di attività culturali, manifestazioni e ricerche per promuovere la più ampia conoscenza e fruizione del patrimonio regionale anche con il coinvolgimento delle comunità locali.

3. Soggetti che possono presentare la domanda

Possono presentare domanda i Comuni, le Unioni di Comuni e altre forme associative tra almeno tre Comuni. Possono altresì presentare domanda, Città metropolitana e Province limitatamente agli istituti o ai beni culturali di cui sono eventualmente titolari.

In caso di Unione di Comuni o di altra forma associativa fra almeno tre Comuni:

– la domanda deve essere presentata dall'ente capofila al quale è conferito o delegato formalmente attraverso accordi, convenzioni, intese l'esercizio in forma associata di funzioni culturali;

– in caso non sia stato conferito l'esercizio in forma associata di funzioni culturali, la domanda deve essere presentata dal soggetto individuato come capofila e accompagnata dalle dichiarazioni di adesione dei Comuni partecipanti.

4. Spese ammissibili e non ammissibili

Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute per la realizzazione del progetto negli anni solari:

ALLEGATO B)

- 2022, per gli interventi relativi all’adeguamento delle attrezzature informatiche e delle dotazioni tecnologiche e per le attività di valorizzazione, promozione e fruizione, di cui ai punti 2.1 e 2.3 del sopra citato Programma regionale;
- 2023, per i restanti interventi relativi al punto 2.1 del sopra citato Programma regionale.

Per spese ammissibili del progetto si intendono quelle riferibili all’arco temporale della sua organizzazione e realizzazione, direttamente imputabili alle attività contemplate dal progetto stesso, che in sede di rendiconto risultino documentabili e tracciabili con documenti fiscalmente validi. Per quanto riguarda i progetti presentati in forma associata le spese imputabili al progetto devono essere intestate al soggetto titolare, cioè colui che ha presentato la domanda di finanziamento, o ai soggetti aderenti formalmente al progetto.

Sono ammissibili esclusivamente i documenti di spesa datati, ovvero emessi nel periodo compreso dall’1.1.2022 al 15.2.2023 per le schede A1, B e D (nel caso le risorse previste per questa tipologia di interventi non siano esaurite dal Piano museale), e dall’1.1.2023 al 15.2.2024 per la scheda A2.

Sono considerate non ammissibili:

- le spese per utenze;
- le spese di manutenzione ordinaria degli immobili (a eccezione di quanto previsto alla lettera d) delle azioni prioritarie di cui al punto 2.2. del sopra citato programma triennale);
- la quantificazione economica del lavoro volontario;
- costi del personale assunto a tempo indeterminato.

5. Ammontare minimo dei costi di progetto ed entità del contributo regionale

Con riferimento ai progetti di cui alla **scheda A1** “Attrezzature informatiche e dotazioni tecnologiche”, si precisa che ai fini dell’amministrazione al contributo:

- il limite minimo di spesa è di euro **5.000,00** (IVA inclusa)
- sarà possibile fare richiesta di contributo per interventi esclusivamente e strettamente finalizzati al miglioramento e alla digitalizzazione dei servizi bibliotecari e archivistici.

Con riferimento ai progetti di cui alla **scheda A2** “Sedi, servizi, allestimenti”, si precisa che ai fini dell’ammissione al contributo:

- il limite minimo di spesa per ciascun progetto è di euro **8.000,00** (IVA inclusa);
- sarà possibile fare richiesta di contributo per interventi esclusivamente e strettamente finalizzati all’ambito bibliotecario e archivistico che costituiscano parti di un progetto più articolato, anche se beneficiario di altri contributi regionali.

Con riferimento ai progetti di cui alla **scheda B** “Valorizzazione e promozione di beni, raccolte e istituti culturali” si precisa che ai fini dell’ammissione al contributo:

- il limite minimo di spesa per ciascun progetto è di euro **5.000,00** (IVA inclusa);

ALLEGATO B)

- non potranno essere accolti progetti beneficiari di altri contributi erogati dall'Assessorato alla cultura della Regione Emilia-Romagna.

Con riferimento ai progetti di cui alla **scheda D** "Conservazione e restauro del patrimonio culturale" il limite minimo di spesa per ciascun progetto è di euro **20.000,00** (IVA inclusa);

Con riferimento **a tutti i progetti** si precisa che:

- non saranno ammessi a contributo progetti che prevedano un costo inferiore ai limiti minimi di spesa sopra individuati;
- il limite massimo del contributo regionale è del **70%** del costo complessivo dell'intervento previsto nella domanda. Nel caso della scheda **D** e di progetti proposti da Unioni di Comuni, altre forme associative tra almeno tre Comuni e Comuni istituiti a seguito di processi di fusione (L.R. 24/1996), il contributo assegnato potrà arrivare fino al **75%** del costo complessivo previsto. In ogni caso, il contributo regionale non potrà superare euro **70.000,00**.

L'entità del contributo sarà commisurata alle disponibilità finanziarie.

6. Durata dei progetti

I progetti dovranno essere conclusi entro i seguenti termini:

- **31 dicembre 2022** per i progetti presentati sulle schede **A1, B e D**
- **31 dicembre 2023** per i progetti presentati sulla scheda **A2**.

Sono fatte salve le proroghe motivate da circostanze oggettive e imprevedibili. La richiesta di proroga deve essere inviata entro il termine di 30 giorni dalla data prevista di conclusione del progetto. La proroga è ammessa se entro 30 giorni la Regione non invia il rigetto.

I progetti non possono essere avviati prima del **1° gennaio 2022**. Non sono ammissibili i progetti già conclusi alla data di scadenza dell'Avviso.

7. Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

7.1 Modalità di presentazione della domanda

La presentazione della domanda così come l'inoltro alla Regione dovrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA TRAMITE L'APPLICATIVO WEB "SFINGE2020"**. Le modalità di accesso e di utilizzo (Linee guida per la compilazione e la trasmissione online delle domande di contributo) saranno rese disponibili sul portale regionale all'indirizzo: <https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/2022-avvisolr18-biblioteche>

Potranno essere inseriti i dati relativi alle seguenti schede tecnico-informative:

- scheda **A1**: progetti per l'acquisizione e/o rinnovo di attrezzature informatiche e di dotazioni tecnologiche;

ALLEGATO B)

- scheda **A2**: sedi, servizi, allestimenti: progetti per la realizzazione di interventi relativi alle sedi e agli allestimenti di biblioteche e archivi;
- scheda **B**: progetti per la realizzazione di interventi relativi alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale di biblioteche e archivi.
- scheda **D**: conservazione e restauro del patrimonio culturale: interventi per i quali si richiede il contributo regionale.

La procedura dovrà essere conclusa entro **lunedì 19 settembre 2022**, alle ore 18, a pena di esclusione.

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande per cui sarà completata la procedura di compilazione della domanda e caricati gli allegati richiesti entro la data sopra indicata. La piattaforma, comunque, non consentirà l'immissione di schede tecnico-informative (e quindi non sarà possibile inviare altre domande) oltre tale data.

7.2 Allegati alla domanda

La documentazione da caricare sulla piattaforma, in allegato alle schede tecnico-informative summenzionate, è la seguente:

- nel caso di ente capofila: eventuali accordi, convenzioni, intese vigenti oppure le dichiarazioni di adesione degli altri Comuni partecipanti;
- per i soli archivi, il questionario "Rilevazione standard e obiettivi di qualità per gli archivi storici anno 2021", scaricabile dalla pagina di riferimento dell'avviso.

Nel caso delle biblioteche è obbligatorio aver aggiornato le schede di censimento del sistema informativo regionale SIBIB per l'anno 2021.

Qualora il soggetto richiedente presenti più progetti, può allegare la documentazione da produrre una volta soltanto.

La domanda di partecipazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm., con le conseguenze anche penali in caso di dichiarazioni mendaci.

7.3 Termini entro i quali presentare la domanda

La presentazione della domanda di contributo avverrà tramite la compilazione, validazione e invio della stessa sull'applicativo web appositamente predisposto, attivo dalle ore 10,00 del **5 agosto 2022** alle ore 18,00 del **19 settembre 2022**. La data di ricevimento della domanda è determinata dall'applicativo web; l'applicativo non permetterà l'invio delle domande al di fuori del periodo temporale sopracitato.

ALLEGATO B)

8. Inammissibilità della domanda di contributo

La Regione Emilia-Romagna si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei soggetti beneficiari del presente Avviso.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto verranno escluse dalla fase di valutazione, le domande:

- trasmesse con modalità differenti dallo specifico applicativo web sopracitato;
- presentate da soggetti che non posseggano i requisiti di cui al precedente punto 3;
- riguardanti progetti già conclusi alla data di scadenza dell'avviso o avviati in data antecedente il 1° gennaio 2022;
- che non siano state trasmesse entro il termine di presentazione previsto al precedente punto 7.3;

Non è consentita l'integrazione dei documenti obbligatori. Di questi è consentita solo la regolarizzazione di cui all'art. 71 comma 3, D.P.R. n. 445/2000. È invece consentita l'integrazione dei documenti non obbligatori. Il responsabile del procedimento potrà richiedere la regolarizzazione documentale e/o chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nella documentazione ricevuta. Le integrazioni dei documenti non obbligatori e/o i chiarimenti e le regolarizzazioni richiesti dalla Regione dovranno essere forniti entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'inammissibilità della domanda.

9. Istruttoria e valutazione dei progetti

L'istruttoria formale di ammissibilità delle domande pervenute in risposta all'Avviso sarà svolta dal Responsabile del procedimento col supporto di un gruppo di lavoro composto da collaboratori del Settore "Patrimonio culturale" nominato con atto del Direttore Generale "Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese". Le domande che supereranno la fase di istruttoria formale passeranno alla fase successiva di valutazione di merito.

La valutazione di merito dei progetti presentati e ritenuti ammissibili sarà svolta da un Nucleo di valutazione, definito sulla base dei regolamenti regionali e nominato anch'esso con atto del Direttore Generale "Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese", che provvederà:

- alla determinazione dell'elenco dei progetti ammessi e non ammessi al contributo regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione;
- alla formulazione della proposta di contributo da assegnare ad ogni singolo progetto in relazione al punteggio assegnato.

9.1 Criteri di valutazione

La valutazione dei progetti di cui alle schede A1, A2 e B sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

ALLEGATO B)

Descrizione	Punteggio MAX
Partecipazione al progetto di più comuni in forma associata	20
Percentuale di copertura finanziaria sul costo complessivo del progetto da parte dall'ente richiedente	30
Riorganizzazione di servizi, sedi e attività conseguenti alla nascita di nuovi comuni, a seguito di processi di fusione (L.R. 24/1996)	10
Coerenza del progetto con gli obiettivi e le azioni prioritarie indicati nel Programma regionale. Qualità e innovazione della proposta progettuale, con particolare riguardo ai servizi al pubblico. Ricadute del progetto sul territorio di riferimento.	40
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

La valutazione dei progetti di cui alle schede D sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Descrizione	Punteggio MAX
Progetto integrato: conservazione e restauro di beni e loro valorizzazione ai fini della godibilità e riscoperta di patrimoni	30
Proseguimento e completamento di interventi avviati	20
Situazioni di recupero conservativo con carattere d'urgenza	20
Progetto finalizzato alla conservazione preventiva programmata di beni esposti e nei depositi	30
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

9.2 Ammissione al contributo

Saranno dichiarati ammessi a beneficiare del contributo regionale i progetti che raggiungeranno un punteggio non inferiore a 60 punti.

La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dal Nucleo di valutazione, provvederà all'approvazione:

- della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, sulla base della valutazione effettuata dai Nuclei di valutazione e alla quantificazione dei contributi;
- dell'elenco dei progetti ammissibili e non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;
- dell'elenco dei progetti istruiti con esito negativo, comprensivo delle motivazioni di esclusione;

Successivamente all'approvazione il Dirigente responsabile del Settore patrimonio culturale provvederà a comunicare agli Enti interessati l'esito della propria domanda e sulla base della comunicazione di formale accettazione del contributo complessivo assegnato per la realizzazione del progetto, provvederà, previa indicazione del Codice Unico Progetto (CUP) se previsto, a concedere i relativi contributi, nel limite degli importi attribuiti, ed alla conseguente all'assunzione dei relativi impegni di spesa.

ALLEGATO B)

9.3 Comunicazione relative agli esiti del procedimento

Ad ogni soggetto che ha presentato domanda sarà comunicato a mezzo PEC l'esito del procedimento avviato con il presente Avviso.

10. Erogazione dei contributi

Il contributo concesso sarà erogato dalla Regione, su espressa richiesta del soggetto beneficiario, in un'unica soluzione, a conclusione del progetto e a seguito di una rendicontazione redatta con le modalità indicate al punto successivo.

11. Rendicontazione e liquidazione del contributo

11.1 Rendicontazione

La rendicontazione dovrà comprendere:

- una relazione tecnico-scientifica relativa al progetto realizzato;
- l'elenco di tutti i documenti fiscalmente validi suddivisi per tipologie di spese ammissibili indicando per ogni documento il numero, la data di emissione, la descrizione della spesa, la ragione sociale del fornitore, e l'importo al netto dell'IVA se detraibile o al lordo se non recuperabile e il CUP se previsto.

11.2 Termini entro i quali presentare la rendicontazione

Per i progetti di cui alle schede A1 e B ed eventualmente D, i soggetti beneficiari dovranno inviare una dichiarazione di fine lavori entro il **15 gennaio 2023**.

La rendicontazione dovrà essere inviata entro il **28 febbraio 2023**

Per i progetti di cui alla **scheda A2** i termini di cui sopra sono riferiti all'anno 2024.

La trasmissione del consuntivo dovrà essere effettuata **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA TRAMITE L'APPLICATIVO WEB "SFINGE2020"**, le cui modalità di accesso e di utilizzo (Linee-guida per la compilazione e la trasmissione online della rendicontazione) saranno rese disponibili sul portale regionale all'indirizzo:

<https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/2022-avvisolr18-biblioteche>

Nel caso in cui la rendicontazione e la relativa documentazione a corredo non siano inviate entro la scadenza o risultino carenti, al soggetto titolare sarà richiesto l'invio o l'integrazione dei documenti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato invio dei documenti richiesti entro il termine dei 15 giorni comporta la decadenza del beneficiario e la revoca del contributo assegnato.

11.3 Liquidazione

Come precisato al punto 10 la liquidazione del contributo avverrà a conclusione dei lavori esclusivamente a saldo.

ALLEGATO B)

Entro 30 gg dai termini fissati per la presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione (28 febbraio 2023 per le Schede A1 B e D e 28 febbraio 2024 per le schede A2), sarà espresso il parere di conformità rispetto al progetto sulla base della relazione tecnico scientifica presentata dal soggetto beneficiario. Sarà inoltre verificata la regolarità amministrativo contabile sulla rendicontazione delle spese sostenute. A tal fine, potranno essere richieste integrazioni.

Entro i successivi 30 gg sarà adottato dal Dirigente responsabile dell'Area Biblioteche e archivi il provvedimento di liquidazione.

12. Obblighi dei soggetti beneficiari del contributo

I soggetti beneficiari dovranno:

- comunicare preventivamente al dirigente responsabile dell'Area Biblioteche e archivi eventuali variazioni del progetto approvato che si rendessero necessarie in corso d'opera;
- inviare dichiarazione di ultimazione degli interventi entro il **15 gennaio dell'anno successivo** alla conclusione del progetto;
- comunicare per i progetti di cui alla **scheda A2** l'avvio lavori entro il **30 aprile 2023**;
- comunicare **formale rinuncia** al contributo nel caso in cui si verificano situazioni che non consentano di avviare o di portare a compimento l'intervento o parte di esso;
- certificare che le iniziative di progetto non utilizzano i prodotti di cui all'art. 4 della direttiva (UE) 2019/904, coerentemente con i principi definiti dalla strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente (all.1, par.5. della D.G.R. n. 2000/2019);
- apporre il logo della Regione Emilia-Romagna e mettere in evidenza su tutti i materiali informativi, pubblicitari e promozionali (cartacei o digitali) relativi al progetto presentato, il contributo regionale erogato ai sensi della L.R. 18/2000.
- comunicare al Settore Patrimonio culturale patrimonioculturalenews@regione.emilia-romagna.it ogni iniziativa che si intende realizzare con il contributo concesso indicando nell'oggetto della mail "L.R. 18/2000 - Piano bibliotecario 2022 – Iniziativa _____ (*indicare titolo del progetto e data in cui si terrà l'evento*)".

13. Controlli successivi

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la Regione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute, ai sensi di legge. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a disposizione i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

I soggetti saranno sottoposti all'attività di controllo entro i cinque anni successivi alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive; entro tale periodo i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la relativa documentazione.

ALLEGATO B)

14. Rideterminazione e revoca del contributo

14.1 Rideterminazione del contributo

Qualora le spese rendicontate ed effettivamente sostenute siano inferiori rispetto a quanto preventivato come costo complessivo indicato nella scheda tecnico-informativa, il contributo regionale potrà essere rideterminato nel seguente modo:

- se l'iniziativa si è realizzata completamente, il contributo assegnato e concesso sarà confermato pur in presenza di una minor spesa sostenuta rispetto a quella preventivata entro il limite del 15%;
- nel caso la minor spesa effettivamente sostenuta sia superiore al 15% si applica la riduzione del contributo, di un valore pari alla differenza in termini percentuali tra il costo consuntivato e il costo preventivato, per la sola parte che eccede la soglia del 15%;
- se l'iniziativa si è realizzata parzialmente, il contributo regionale sarà rideterminato sulla base di quanto realizzato percentualmente.

14.2 Revoca del contributo

Il contributo assegnato sarà revocato nei seguenti casi:

- il mancato invio dei documenti richiesti di cui al punto 11.2;
- mancato rispetto del limite temporale per la conclusione dei progetti, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati e comunicati prima della scadenza del termine;
- spesa effettivamente sostenuta inferiore ai limiti minimi di spesa precedentemente indicati ai fini dell'ammissione del contributo, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati e comunicati prima della scadenza del termine.
- esito negativo dei controlli di cui al punto 13.

Le eventuali revoche dei contributi saranno comunicate ai soggetti interessati a mezzo PEC.

15. Variazioni al progetto

Nell'eventuale protrarsi dell'emergenza COVID-19 saranno ammesse variazioni al progetto nel rispetto delle finalità e degli obiettivi stabiliti nel presente Avviso e della tipologia e delle caratteristiche del progetto presentato e ammesso a contributo.

16. Comunicazioni relative al progetto

Tutte le comunicazioni alla Regione relative al presente Avviso vanno inoltrate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto richiedente al seguente indirizzo: biblioarchivi@postacert.regione.emilia-romagna.it

ALLEGATO B)

17. Modalità di pubblicazione

A partire dal 5 agosto 2022 all'indirizzo <https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/2022-avvisolr18-biblioteche> saranno disponibili:

- il presente avviso;
- la Legge regionale n. 18/2000 “*Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali*”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 309/2003 “*Approvazione standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei*”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 41/2015 “*Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali per il triennio 2015-2017*”;
- le FAQ su temi e argomenti d’interesse generale.

Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna sarà pubblicata la deliberazione del piano bibliotecario 2022 che conterrà gli esiti dell’istruttoria.

18. Comunicazione di avvio del procedimento

Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990:

- a) **Amministrazione competente:** Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Impresa;
- b) **Oggetto del procedimento:** Piano bibliotecario per l’anno 2022. Avviso per la presentazione la presentazione di progetti in materia di biblioteche e archivi storici ai sensi della L.R. n. 18/2000;
- c) **Ufficio competente:** Area Biblioteche e Archivi, via Galliera 21, 40121 Bologna
- d) **Responsabile del procedimento:** Maria Cristina Zappata – Titolare della P.O. Pianificazione dei sistemi bibliotecari, archivistici e museali
- e) **Termini di conclusione del procedimento:** La procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso e si concluderà entro il termine di 90 giorni (salvo i casi di sospensione del termine previsti dall’art. 17, comma 3 della L.R. 32/1993).

La presente sezione dell'avviso vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990. La delibera di approvazione sarà pubblicata sul sito tematico del Settore Patrimonio culturale: <https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/>

19. Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

ALLEGATO B)

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. 19 pagina 26 di 31 Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10 della presente informativa, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a. assegnazioni di contributi di cui all'"Avviso per la presentazione di progetti in materia di biblioteche e archivi storici ai sensi della L.R. 18/2000. Assegnazione di contributi – Piano bibliotecario 2022"; b. elaborazioni statistiche; c. attività di monitoraggio, studi e ricerche sull'andamento del settore.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione: a) il nome del soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento

ALLEGATO B)

amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di accedere ai contributi regionali.

20. Pubblicazione dei dati ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

I dati relativi ai soggetti beneficiari (denominazione e rispettivi dati fiscali, importo corrisposto e programma presentato) saranno pubblicati ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Per informazioni

- Mariacristina Zappata (P.O. Pianificazione dei sistemi bibliotecari, archivistici e museali): mariacristina.zappata@regione.emilia-romagna.it
- Settore Patrimonio culturale: 051 5276655 patrimonioculturale@regione.emilia-romagna.it

Le eventuali richieste di chiarimenti vanno inoltrate per e-mail agli indirizzi sopra indicati.

Le domande di interesse generale e le relative risposte saranno pubblicate nella stessa pagina Web di riferimento dell'avviso, nella sezione FAQ.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE PATRIMONIO CULTURALE 4 AGOSTO 2022, N. 15256

L.R. 18/2000. Piano bibliotecario e museale 2022. Proroga dei termini di presentazione delle domande

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Claudio Leombroni, Responsabile di Area Biblioteche e Archivi, che sostituisce Cristina Ambrosini, Responsabile del Settore Patrimonio Culturale, in applicazione dell'art. 28 comma 4 della delibera n. 324/2022 nonché della nota n.01/08/2022.0704670.i

(omissis)

determina

1. di posticipare il termine di presentazione delle domande relative agli Avvisi, approvati con delibera di Giunta n. 1349 del 1 agosto 2022, dal 5 agosto 2022 al 16 agosto 2022 ferma restando la scadenza del 19 settembre 2022;
2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

IL DIRIGENTE
Claudio Leombroni